

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio; *ammesso dall'UP*
in persona di Angelo Minicola
E
le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- **SUNIA** in persona di Piero Ranieri per Daniele Barbieri
- **SICET** in persona di Guido Piran e Ciro Grillo
- **UNIAT** in persona di Fabrizio Pascucci
- **UNIONE INQUILINI** in persona di Walter Petrucci
- **ANIA** in persona di Walter Angori
- **FEDER.CASA CONFISAL** in persona di Gianluigi Pascoletti *E DAVIDE MALDESIO*
- **SIAI** in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo nazionale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data 30.3.2004 è stato sottoscritto dai rappresentanti a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali sopra elencate un accordo integrativo nazionale con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione già sottoscritti ai sensi delle legge sui "patti in deroga" (L. n. 359/1992) scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che detto accordo integrativo nazionale, scaduto il 31.12.2006, è stato da ultimo prorogato dalle parti fino al 31.12.2012, con atto sottoscritto in data 05.04.2011;
- d) che non risulta ancora emanato il nuovo Decreto Ministeriale di cui all'art. 4, comma 2 della legge 9.12.1998 n. 431 e, pertanto, continuano ad avere efficacia gli Accordi Territoriali già depositati a norma di legge ai sensi del D.M. 30.12.2002.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo nazionale da loro sottoscritto in data 30 marzo 2004 e relativi allegati, già prorogato al 31.12.2012, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso al 31.12.2013, precisando altresì che i canoni unitari di locazione, fissati negli accordi integrativi territoriali vigenti, verranno aggiornati nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

E. 1. 10 *Pubb.*



Le parti, altresì, concordano che vengano così modificati i seguenti articoli dell'Accordo integrativo del 30 marzo 2004.

“Art. 4 (durata e decorrenza) – comma 1:

I contratti che verranno stipulati per il rinnovo dei rapporti locativi scaduti e da scadere, avranno la durata di anni 3+2; per il caso di rinnovo di rapporti locativi già scaduti alla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti convengono che i nuovi contratti avranno decorrenza dalla scadenza dei precedenti rapporti, con conseguente addebito ai conduttori delle differenze di importi tra il canone applicato fino a detta scadenza e quello determinato in base al presente accordo integrativo.

Art. 8 (clausola di salvaguardia) – commi 1 e 2:

Ai nuclei familiari composti da una sola persona che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risulteranno possedere un reddito annuo lordo non superiore ad € 36.000,00 (incrementabile di € 3.000,00 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di € 42.000,00, per nuclei familiari composti da più persone), fermo restando l'impegno delle parti di favorire, ove possibile, alle stesse condizioni del presente accordo, un'eventuale richiesta di cambio alloggio, verrà applicato l'aumento del canone previsto dai successivi accordi territoriali, con una detrazione pari al 40% dell'aumento medesimo.

Art. 9 (richiesta di cambio di alloggio) – commi 1, 2 e 3:

Indipendentemente dall'appartenenza alle cd. fasce deboli di cui al precedente art. 8, l'Istituto si impegna a favorire, ove possibile, le richieste di cambio di alloggio, alle medesime condizioni del presente accordo, provenienti unicamente da nuclei familiari che occupino alloggi aventi superfici maggiori rispetto a sopravvenute esigenze abitative e che inoltre comportino oneri finanziari non in linea con il reddito percepito dal nucleo familiare stesso al momento della richiesta.

Le richieste di cambio potranno provenire sia da inquilini che già vedono applicato il canone concordato che da inquilini che occupino alloggi dell'Istituto in forza di contratti stipulati ai sensi della Legge 431/98, art. 2, comma 1 (cd. primo canale), ma in questo secondo caso il cambio potrà essere richiesto soltanto alla prima scadenza del contratto.

L'Inpgi si rende disponibile anche a favorire alle condizioni economiche di cui al presente accordo, ove possibile e unicamente in determinate situazioni di comprovate esigenze abitative, quelle famiglie che, al contrario, necessitano di un vano in più rispetto all'alloggio che abitano, al fine di poter dare adeguata soluzione abitativa a situazioni derivanti dalla presenza all'interno del proprio nucleo familiare di persone disabili e/o anziane che richiedano una cura ed una assistenza continua.

Lo scambio di alloggio tra inquilini dell'Istituto sarà consentito applicando questa procedura.

L'Istituto provvederà con proprio atto interno a disciplinare le modalità di rilascio dell'autorizzazione al cambio o scambio di alloggio.”






Le parti precisano che dette modifiche riguarderanno unicamente i rinnovi contrattuali dal 01.01.2013 al 31.12.2013. Per i contratti aventi decorrenza antecedentemente a tale data troverà applicazione l'accordo integrativo nazionale all'epoca vigente.




Il resto rimane invariato.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2013, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo e gli accordi integrativi territoriali ad esso collegati perderanno efficacia.

4. Qualora il canone concordato risulti inferiore al canone attualmente corrisposto, si procederà al rinnovo contrattuale mantenendo l'ultimo canone in essere. Nel caso in cui il canone attuale risultasse superiore alla banda di oscillazione prevista dagli accordi territoriali, l'Istituto applicherà un contratto della durata di anni 4 + 4 ai sensi della Legge n. 431/98, art. 2 comma 1 (cd. primo canale), mantenendo l'ultimo canone in essere.

Roma, li **20 DIC. 2013**

INPGI 
SUNIA 
SICET 
UNIAT 
UPPI 

UNIONE INQUILINI 
ANIA
FEDER.CASA CONFISAL 
SIAI (aderente al SUNIA) 

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
L'AREA METROPOLITANA DI ROMA
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)**

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio; *con il*
dall'ufficio in persona di Angela De Nicola E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- SUNIA in persona di Piero Ranieri *Piero Ranieri*
- SICET in persona di ~~Maurizio Savignano~~ *CIRO GRILLO DELEGATO DAL*
COMITATO QUINDI PIRAN
- UNIAT in persona di Patrizia Behmann
- UNIONE INQUILINI in persona di Walter Petrucci
- ANIA in persona di Walter Angori
- FEDER.CASA CONFSAL in persona di Gianluigi Pascoletti *& DAVIDE MALDERA*
- SIAI in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data odierna le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2013 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012 con atto del 05.04.2011, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che in data 05.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Roma con il quale è stato prorogato al 31.12.2012 l'accordo integrativo territoriale per l'area metropolitana di Roma sottoscritto in data 30.3.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;
- d) che con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per l'area metropolitana di Roma sottoscritto in data 30.3.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

Angela De Nicola

Andrea Camporese *Paolo Serventi Longhi* *Maria I. Iorio*

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per l'area metropolitana di Roma da loro sottoscritto in data 30 marzo 2004, accordo scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2013, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente siti in Roma, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 30.3.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione. A detta tabella devono intendersi aggiunti gli immobili dell'Istituto siti in Largo Olgiata per i quali le parti hanno già stabilito nell'accordo del 22.04.2009 un canone unitario, anche quest'ultimo da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2013, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo perderà efficacia.
4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per l'area metropolitana di Roma da loro sottoscritto in data 30 marzo 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2013, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li

20 DIC. 2013

INPGI

Roberto Favaro

SUNIA

Federico Parisi

SICET

Elvio G. N.

UNIAT

Patrizia Bertoni

UNIONE INQUILINI

ANIA

FEDER.CASA CONFESAL

Roberto G. N. David

SIAI (aderente al SUNIA)

Carlo F. N.

UPPI

[Signature]

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI BARI**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio;
amm. della villa in persona di Angelo De Nicola

E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- | | |
|----------------------|--|
| - SUNIA | in persona di Piero Ranieri per Daniele Barbieri |
| - SICET | in persona di Guido Piran <i>ELIO ANNO</i> |
| - UNIAT | in persona di Fabrizio Pascucci |
| - UNIONE INQUILINI | in persona di Walter Petrucci |
| - ANIA | in persona di Walter Angori |
| - FEDER.CASA CONFSAL | in persona di Gianluigi Pascoletti <i>E DAVIDE MAIDERA</i> |
| - SIAI | in persona di Corrado Giustiniani |

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data odierna le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2013 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012 con atto del 05.04.2011, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che in data 05.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Bari con il quale è stato prorogato al 31.12.2012 l'accordo integrativo territoriale di Bari sottoscritto in data 10.10.2007, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;
- d) che, con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Bari sottoscritto in data 10.10.2007 con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

Lino P. St.

[Signature]

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Bari da loro sottoscritto in data 10 ottobre 2007, accordo scaduto in data 31.12.2007, e già prorogato fino al 31.12.2012, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2013, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente siti in Bari, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 10.10.2007, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), riaccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2013, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo perderà efficacia.
4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Bari da loro sottoscritto in data 10 ottobre 2007, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2013, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li

20 DIC. 2013

INPGI

Enrico Feliciardi Leg. UNO

SUNIA

Filippo Pavia

SICET

Enrico Feliciardi

UNIAT

Patrizia Bolognini

UNIONE INQUILINI

[Signature]

ANIA

FEDER.CASA CONFISAL

[Signature]

SIAI (aderente al SUNIA)

Cesare Pavia

UPPI

[Signature]

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI BOLOGNA
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)**

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio; *assunto dall'UFF, in persona di Augusto De Meola*

E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- **SUNIA** in persona di Piero Ranieri per Daniele Barbieri
- **SICET** in persona di Guido Piran *e Carlo Grossi*
- **UNIAT** in persona di Fabrizio Pascucci
- **UNIONE INQUILINI** in persona di Walter Petrucci
- **ANIA** in persona di Walter Angori
- **FEDER.CASA CONFISAL** in persona di Gianluigi Pascoletti *e DAVIDE MALDERA*
- **SIAI** in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data odierna le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2013 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012 con atto del 05.04.2011, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che in data 05.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Bologna con il quale è stato prorogato al 31.12.2012 l'accordo integrativo territoriale di Bologna sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;
- d) che con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Bologna sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

Luca Galli

De Meola *R* *J* *BB* *Q* *R* *PK* *AWO* *GF*

TUTTO CIO' PREMESSO


le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Bologna da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, accordo scaduto in data 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2013, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente siti in Bologna, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 19.04.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2013, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo perderà efficacia.
4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Bologna da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2013, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li **20 DIC. 2013**

INPGI 

SUNIA 


SICET 

UNIAT 

UNIONE INQUILINI 

ANIA

FEDER.CASA CONFISAL 

SIAI (aderente al SUNIA) 

UPA 

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI BOLZANO
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)**

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio; *a.s.f. n. 10*
dall'API, in persona di Angelo De Nicola

E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- **SUNIA** in persona di Piero Ranieri per Daniele Barbieri
- **SICET** in persona di Guido Piran *e ciro grillo*
- **UNIAT** in persona di Fabrizio Pascucci
- **UNIONE INQUILINI** in persona di Walter Petrucci
- **ANIA** in persona di Walter Angori
- **FEDER.CASA CONFISAL** in persona di Gianluigi Pascoletti *e DAVIDE MALDERA*
- **SIAI** in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data odierna le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2013 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012 con atto del 05.04.2011, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che in data 05.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Bolzano con il quale è stato prorogato al 31.12.2012 l'accordo integrativo territoriale di Bolzano sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;
- d) che, con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Bolzano sottoscritto in data 19.04.2004 con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

L. n. 431/98



TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Bolzano da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, accordo scaduto in data 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012 convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2013, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente siti in Bolzano, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 19.04.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2013, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo perderà efficacia.
4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Bolzano da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2013, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.20013 fino al 31.12.2013, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li **20 DIC. 2013**

INPGI

Carlo Ferrarini

SUNIA

Federico Ranzani

SICET

Enzo G. M.

UNIAT

Patrizia Belloni

UNIONE INQUILINI

Stefano

ANIA

FEDER.CASA CONFISAL

Roberto G. M. Silvio Lombardi

SIAI (aderente al SUNIA)

Carlo Ferrarini

UPPI

Luigi

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio; *assunto dall'uff. in persona di Angelo Riccio*
E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- **SUNIA** in persona di Piero Ranieri per Daniele Barbieri
- **SICET** in persona di Guido Piran *e Ciro Grillo*
- **UNIAT** in persona di Fabrizio Pascucci
- **UNIONE INQUILINI** in persona di Walter Petrucci
- **ANIA** in persona di Walter Angori
- **FEDER.CASA CONFISAL** in persona di Gianluigi Pascoletti *e DAVIDO MALDERA*
- **SIAI** in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data odierna le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2013 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012 con atto del 05.04.2011, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che in data 05.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Campi Bisenzio con il quale è stato prorogato al 31.12.2012 l'accordo integrativo territoriale di Campi Bisenzio sottoscritto in data 10.10.2007, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;
- d) che, con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Campi Bisenzio sottoscritto in data 10.10.2007 con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

2.140 G. P.


F. Li

TUTTO CIO' PREMESSO


le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Campi Bisenzio da loro sottoscritto in data 10 ottobre 2007, accordo scaduto in data 31.12.2007 e già prorogato fino al 31.12.2012 convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2013, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente siti in Campi Bisenzio, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 10.10.2007, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2013, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo perderà efficacia.
4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Campi Bisenzio da loro sottoscritto in data 10 ottobre 2007, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2013, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li **20 DIC. 2013**

INPGI 

SUNIA 


SICET 

UNIAT 

UNIONE INQUILINI 

ANIA

FEDER.CASA CONFISAL 

SIAI (aderente al SUNIA) 

UPPI 

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI LIVORNO
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)**

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio; *unito dall'UPA, in persona di Angelo Di Nicola*

E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- **SUNIA** in persona di Piero Ranieri per Daniele Barbieri
- **SICET** in persona di Guido Piran *e Carlo Grilli*
- **UNIAT** in persona di Fabrizio Pascucci
- **UNIONE INQUILINI** in persona di Walter Petrucci
- **ANIA** in persona di Walter Angori
- **FEDER.CASA CONFISAL** in persona di Gianluigi Pascoletti *e DAVIDS MAZDERA*
- **SIAI** in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data odierna le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2013 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012 con atto del 05.04.2011, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che in data 05.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Livorno con il quale è stato prorogato al 31.12.2012 l'accordo integrativo territoriale di Livorno sottoscritto in data 10.10.2007, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;
- d) che, con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Livorno sottoscritto in data 10.10.2007 con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

L. M. S. G. S. S.










[Handwritten signatures]

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Livorno da loro sottoscritto in data 10 ottobre 2007, accordo scaduto in data 31.12.2007 e già prorogato fino al 31.12.2012 convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2013, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente siti in Livorno, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 10.10.2007, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2013, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo perderà efficacia.
4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Livorno da loro sottoscritto in data 10 ottobre 2007, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2013, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li **20 DIC. 2013**

INPGI 
SUNIA 
SICET 
UNIAT 
UNIONE INQUILINI 
ANIA 
FEDER.CASA CONFISAL 
SIAI (aderente a SUNIA) 
UPPE 

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI MILANO
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)**

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio; *ammesso dall'uff. in persona di Ayolo de Nicolo*
E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- **SUNIA** in persona di Piero Ranieri per Daniele Barbieri
- **SICET** in persona di Guido Piran *e Ugo Carillo*
- **UNIAT** in persona di Fabrizio Pascucci
- **UNIONE INQUILINI** in persona di Walter Petrucci
- **ANIA** in persona di Walter Angori
- **FEDER.CASA CONFISAL** in persona di Gianluigi Pascoletti *e DAVIDE MALDEGA*
- **SIAI** in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data odierna le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2013 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012 con atto del 05.04.2011, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che in data 05.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Milano, (accordo sottoscritto in base all'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e al Decreto Ministeriale 5.3.1999) con il quale è stato prorogato al 31.12.2012 l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Milano sottoscritto in data 09.05.2006, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Euro SpA

[Handwritten signatures]

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Milano da loro sottoscritto in data 9 maggio 2006, accordo scaduto e già prorogato fino al 31.12.2012, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2013, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente siti in Milano, sono quelli indicati all'art. 2 comma b) dell'accordo del 09.05.2006, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2013, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo perderà efficacia.

Roma, li

20 DIC. 2013

INPGI

Renzo Paul Savaroli

SUNIA

Federico Pavia

SICET

Cino G. P.

UNIAT

Patrizia Bely

UNIONE INQUILINI

[Signature]

ANIA

FEDER.CASA CONFESAL

Rita G. B. Guido B. B.

SIAI (aderente al SUNIA)

Cato P.

1988

[Signature]

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI NAPOLI**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio; *assimilo*
dall'UPLI, e persona di Angelo de Meola
E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- **SUNIA** in persona di Piero Ranieri per Daniele Barbieri
- **SICET** in persona di Guido Piran *e Carlo Spillo*
- **UNIAT** in persona di Fabrizio Pascucci
- **UNIONE INQUILINI** in persona di Walter Petrucci
- **ANIA** in persona di Walter Angori
- **FEDER.CASA CONFSAL** in persona di Gianluigi Pascoletti *e DAVIDE MALDERA*
- **SIAI** in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data odierna le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2013 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012 con atto del 05.04.2011, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che in data 05.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Napoli con il quale è stato prorogato al 31.12.2012 l'accordo integrativo territoriale di Napoli sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;
- d) che con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Napoli sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

L. 12.12.11 G. M.

PBR

Adri

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Napoli da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, accordo scaduto in data 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2013, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente siti in Napoli, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 19.04.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.
A detta tabella devono intendersi aggiunti gli immobili dell'Istituto siti in Via S. Maria a Cappella Vecchia n. 8 per i quali le parti hanno già stabilito nell'accordo del 10.10.2007 un canone unitario, anche quest'ultimo da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2013, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo perderà efficacia.
4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Napoli da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2013, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, li **20 DIC. 2013**

INPGI

SUNIA

SICET

UNIAT

UNIONE INQUILINI

ANIA

FEDER.CASA CONFISAL

SIAI (aderente al SUNIA)

VAPP

Roberto Lomonte

Filippo Parisi

Bruno Gualdo

Patrizia Bello

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI TORINO**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio; *amm. dalla UFFI, in persona di Angelo De Meda*

E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- SUNIA in persona di Piero Ranieri per Daniele Barbieri
- SICET in persona di Guido Piran *e Ciro Grius*
- UNIAT in persona di Fabrizio Pascucci
- UNIONE INQUILINI in persona di Walter Petrucci
- ANIA in persona di Walter Angori
- FEDER.CASA CONFISAL in persona di Gianluigi Pascoletti *e DAVIDE MALDERA*
- SIAI in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data odierna le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2013 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012 con atto del 05.04.2011, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che in data 05.04.2011 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Torino con il quale è stato prorogato al 31.12.2012 l'accordo integrativo territoriale di Torino sottoscritto in data 19.04.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;
- d) che, con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per il Comune di Torino sottoscritto in data 19.04.2004 con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;

C. G. M.

1 PB R

[Signature]

[Signature]

TUTTO CIO' PREMESSO


le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Torino da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, accordo scaduto in data 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2012 convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2013, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente siti in Torino, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 19.04.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2013, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo perderà efficacia.
4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per il Comune di Torino da loro sottoscritto in data 19 aprile 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2013, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere, aventi decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).


Roma, li **20 DIC. 2013**

INPGI 


SUNIA 


SICET 

UNIAT 

UNIONE INQUILINI 

ANIA 

FEDER.CASA CONFISAL 

SIAI (aderente al SUNIA) 

VPEI 